



Comune di IGLESIAS

(Provincia di Carbonia – Iglesias)

Settore Tecnico Manutentivo

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DELLA S.S. 130 SU VIALE VILLA DI CHIESA IGLESIAS – LOTTO 1

CUP: E39J24005700002 – CUP: E59J06000060002 – CIG: B5EBF97A34

1. PREMESSE - PIATTAFORMA TELEMATICA

Con determinazione dirigenziale n.763 del 05.03.2025 questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori di **“ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DELLA S.S. 130 SU VIALE VILLA DI CHIESA IGLESIAS – LOTTO 1”** con procedura aperta ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.) e dell’art. 70 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, interamente svolta tramite la piattaforma telematica “SardegnaCAT” accessibile all’indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>.

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnaecat.it

Per partecipare alla presente procedura informatizzata l’operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- Firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;
- Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al Portale “SardegnaCAT”.

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome)

Per partecipare alla presente gara informatizzata gli operatori economici registrati, o che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte effettueranno l’accesso o si registreranno nella piattaforma SardegnaCAT, dovranno accedere alla home page, sezione “Servizi per le imprese” – “Bandi di gara”, selezionare la gara in oggetto ed effettuare l’accesso/registrazione.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento succitato denominato “Guida alle gare telematiche”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.iglesias.ca.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione; è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Iglesias, sede legale a Iglesias in via Isonzo 7, C.F. : 00376610929. Settore IV Tecnico – Manutentivo – tel 0781274200.

PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it

Indirizzo internet (URL): <https://www.comune.iglesias.ca.it/it/>

Responsabile del Procedimento di Gara: Ing. Alessandro Mulas – Dirigente del Settore IV Tecnico – Manutentivo – email: alessandro.mulas@comune.iglesias.ca.it

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Danila Crobu, nominata con Determinazione Dirigenziale n.3077 del 24.09.2024, e-mail: danila.crobu@comune.iglesias.ca.it - PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it

4. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto i lavori di **"ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DELLA S.S. 130 SU VIALE VILLA DI CHIESA IGLESIAS – LOTTO 1"** di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 04.03.2025.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 la conclusione delle procedure di gara è prevista per il 20.03.2025.

5. CUP, CIG E CPV.

CUP: E39J24005700002 e E59J06000060002

CIG: B5EBF97A34.

CPV: 45233140-2

6. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023, **l'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera** e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto, l'importo complessivo dei lavori incluso di manodopera, oneri sicurezza (di cui all'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023) ed IVA ammonta ad euro 1.260.212,27.

L'importo di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza (di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) stimati in euro 44.137,64 (non soggetti al ribasso d'asta) e l'importo, a cui andrà applicato il ribasso d'asta, dei lavori (a misura 1.122.562,61 corpo 0,00) sommato ai costi della manodopera pari ad euro 93.512,02.

L'importo complessivo dei lavori è determinato come segue:

DESCRIZIONE	A)	B)	Totale A) + B)
	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO OPZIONE art. 76 comma 6 DLgs.36/2023	
Importo lavori	€ 1.122.562,61		
Importo costi manodopera	€ 93.512,02		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 44.137,64		
Importo complessivo	€ 1.260.212,27	€ 755.720,31	2.015.932,58 €
IVA al 22%	€ 277.246,70	€ 166.258,47	443.505,17 €
Totale	€ 1.537.458,97	€ 921.978,78	2.459.437,75 €

Si precisa che, come previsto dall'art. 41, comma 14, del Dlgs 36/2023, **i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso**. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto di cui alla presente procedura dovrà essere il **"CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA"** in conformità a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo e fermo restando comunque quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 102 del codice in merito agli impegni dell'operatore economico;

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a **MISURA**.

I lavori sono finanziati con fondi messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Il presente appalto si riferisce al "Lotto 1" previsto in progetto. Il "Lotto 2", sarà invece oggetto di un eventuale completamento dei lavori ai sensi dell'art. 76 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

Relativamente ai costi della manodopera si applicherà quanto prescritto dal Ministero delle Infrastrutture nel parere n. 2154 del 19 luglio 2023 e dall'A.N.AC. nel parere n. 528 del 15 novembre 2023, pertanto, l'importo di aggiudicazione sarà calcolato applicando il ribasso offerto sull'importo a base di gara depurato dei soli oneri della sicurezza e non anche dei costi della manodopera.

7. LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

I lavori dovranno eseguirsi nel territorio comunale di Iglesias nell'area interessata dallo svincolo della S.S. 130 che consente l'accesso alla città dal viale Villa di Chiesa e nell'area denominata "Ceramica" ove insistono l'omonima area sportiva e l'ex ostello della gioventù.

L'appalto dovrà essere svolto nel rispetto e secondo le prescrizioni del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 04.03.2025.

Al presente appalto si applicano i criteri minimi conformemente a quanto previsto dall'art.57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data 03.03.2025, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

8. CATEGORIE, CLASSIFICHE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONI SPECIALI

Le categorie di lavori di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

Descrizione	Categoria classifica	Obbligo di qualificazione	Importo esclusi oneri per la sicurezza	Oneri sicurezza	Importo inclusi oneri per la sicurezza	Incidenza Percentuale	Subappaltabile	Prevalente o (scorporabile)	CCNL applicato
			A	B	C	D	E	D	F
Strade	OG3	SI	€ 1.068.925,66	€ 37.787,21	€ 1.078.895,48	88,61%	SI	SI (No)	Edili e affini
	III bis						49,99%		
Barriere di sicurezza	OS12A	SI	€ 92.326,15	€ 3.350,99	€ 95.677,14	7,59%	SI	No (No)	Edili e affini
	I						100%		
Giunti e appoggi	OS11	SI	€ 54.047,55	€ 1.961,67	€ 56.009,22	4,44%	SI	No (No)	Edili e affini
	I						100%		
	OS10						SI		

Segnaletica	I	No	€ 28.592,66	€ 1.037,78	€ 26.630,44	2,35%	100%	No (No)	Edili e affini
TOTALI			€ 1.216.074,63	€ 44.137,64	€ 1.260.212,27	100,00%			

9. CONSEGNA DEI LAVORI

Visto quanto meglio evidenziato nel progetto e nella determinazione dirigenziale n. ____ del ____ la Stazione Appaltante intende applicare quanto previsto nell'art. 17 comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., disponendo presumibilmente la CONSEGNA ANTICIPATA IN VIA D'URGENZA.

Per tale motivo gli operatori economici che parteciperanno dovranno dichiarare, nell'ottica del principio di collaborazione, buona fede e tutela dell'affidamento la loro disponibilità ad accettare la consegna anticipata in via d'urgenza e ad impegnarsi a popolare il FVOE ai fini di una veloce aggiudicazione dei lavori concedendo l'immediata autorizzazione all'accesso del RUP al fascicolo stesso.

10. ANTICIPAZIONE

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice **un'anticipazione** in misura pari al **20% (venti per cento)** sul valore del contratto d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

11. PAGAMENTI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)**.

12. CONGRUITA' EDILIZIA

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. A tal fine l'impresa affidataria avrà l'obbligo di attestare la congruità dell'incidenza della manodopera mediante la presentazione del DURC di congruità riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m. 143/2021).

L'attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruità nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo comunicherà all'impresa affidataria, la quale avrà 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo pari alla differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruità ed ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile/Edilcassa comunicherà, l'esito negativo della verifica di congruità ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo a debito e delle cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

13. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a **290 (duecentonovanta) giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori.

14. PENALI

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo **1%** dell'importo contrattuale.

15. PREMIO DI ACCELERAZIONE

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al **termine originario** stabilito per l'ultimazione dei lavori pari allo **1%** dell'importo contrattuale, **nel limite massimo delle somme ancora a disposizione a fine lavoro per la voce "imprevisti" del QTE (nel caso vi sia sufficiente copertura economica il premio da corrispondere non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo contrattuale);**

Detto premio:

- ✓ non è sottoposto alla disciplina dei prezzi contrattuali, non è soggetto a ribasso d'asta, non è suscettibile di revisione per variazioni del mercato e non entra nel computo dei lavori;
- ✓ non può disgiungersi dall'impiego della diligenza qualificata prescritta dall'art. 1176 c.c., comma 2; l'avvenuta ultimazione dei lavori in data anteriore al termine fissato nel contratto di appalto, non può essere, di per sé sola, sufficiente a far sorgere in favore dell'appaltatore il diritto al riconoscimento del premio d'incentivazione, occorrendo che all'anticipato conseguimento della disponibilità dell'opera da parte della committente faccia riscontro, in sede di collaudo, l'accertamento dell'immunità della stessa da vizi o difetti idonei a comprometterne l'immediata destinazione all'uso per il quale è stata progettata;
- ✓ **può essere riconosciuto solo nel caso di realizzazione dell'opera a regola d'arte e consegna anticipata rispetto al termine stabilito;**
- ✓ **la data di riferimento** per l'ultimazione dei lavori **resta quella originaria fissata in contratto** e non quella eventualmente prorogata, indipendentemente dalle ragioni della proroga, e ciò anche laddove quest'ultima derivi da cause e circostanze non imputabili all'appaltatore: il premio non è dunque dovuto in tutti i casi in cui il termine finale sia posticipato, e tanto sia se ciò avvenga a seguito di proroga, quanto nell'ipotesi di sospensioni e varianti, ancorché disposte dalla stazione appaltante, quanto, infine, per fatti dovuti a slittamento o differimento per forza maggiore.

16. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto si dovesse verificare una **variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo**, all'appaltatore verrà applicata la revisione dei prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, di subappalto o del subcontratto, con le modalità previste dall'**art.60 del D.Lgs. 36/2023** come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 209/2024 e nel rispetto di quanto previsto dagli **articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis**.

17. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

L'affidamento avverrà mediante procedura "**aperta**" ai sensi dell'art 71 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, visto quanto previsto dall'art. 50 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. *"per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie comunitarie, è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla parte IV del codice"*.

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara** al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Onde garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, la Stazione Appaltante si avvarrà dell'istituto dell'**inversione procedimentale** di cui all'art 107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, che prevede di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa inerente all'idoneità dei concorrenti (possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità).

Con l'inversione procedimentale l'esame della documentazione amministrativa e le relative cause di esclusione sono effettuati con riferimento all'Offerente individuato come "primo in graduatoria".

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la procedura di gara

per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

18. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (**numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque**), si procederà all'**esclusione automatica** delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il metodo A dell'allegato II.2 del Codice.

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto automaticamente nella piattaforma SardegnaCAT.

Se il **numero delle offerte è inferiore a 5** non si procede al calcolo della soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni altra offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo.

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, la Stazione appaltante procederà al sorteggio.

Si precisa che ai sensi dell'art. 108 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

19. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. b), c) del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme sopra indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di

gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

20. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 15 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 15 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

21. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E TECNICO-ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti che saranno autocertificati e verificati dalla stazione appaltante:

- a) Essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per un ramo di attività corrispondente a quelle oggetto dell'appalto, per le imprese straniere, nei corrispettivi registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, per le attività previste nella gara d'appalto in oggetto, da comprovare con quanto disposto dal comma 3 dell'art. 100 del Codice.
- b) I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione **in categoria OG3 classifica III-BIS**.
- c) Le lavorazioni rientranti nelle categorie OS12-A OS11 essendo di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara possono essere eseguite dal concorrente in possesso della SOA nella categoria prevalente in OG3;
- d) Gli operatori economici che devono eseguire le lavorazioni inserite nelle categorie OS11 e OS12-A devono avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti
- e) Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.
- f) Si precisa che sono previste lavorazioni in presenza di materiali contenenti cemento-amianto (raccordo nuova condotta su condotta esistente). La ditta esecutrice di tali lavorazioni dovrà essere iscritta all'apposito albo dei gestori ambientali.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui “tramite l’istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)”, che l’istituto del subappalto “necessario” o “qualificante” continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 104 comma 11.

Tali requisiti andranno dichiarati nel DGUE di cui al paragrafo 9.

22. AVVALIMENTO

L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall’ANAC. L’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l’operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L’impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all’acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un’altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell’impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta dell’operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l’operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l’impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

L’operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

23. SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto risponde alle disposizioni dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare **(In mancanza di tali indicazioni il subappalto è da intendersi vietato).**

Ai sensi dell'articolo 104 comma 11 (Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento).

Per ogni altra informazione non specificata vale quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

Si avverte che ai sensi dell'art.18, comma 3, lett.d) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di lavori di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi dell'art.55, comma 2 dello stesso decreto, non si applica il termine dilatorio di cui allo stesso comma 3 e che pertanto il contratto potrà essere stipulato immediatamente, essendo l'aggiudicazione immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17 comma 5 del codice.

24. CAUZIONI E GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice è richiesta la garanzia provvisoria di € 12.602,12 corrispondente all'1% dell'importo dell'appalto.

Pur trattandosi di appalto inferiore alle soglie Comunitarie, è necessario richiedere la garanzia provvisoria sia per la tipologia di procedura scelta, ovvero aperta, sia per la tipologia di appalto che, per esigenze di sicurezza stradale e la connessa necessità di realizzare i lavori senza soluzione di continuità dal momento della consegna anticipata. Ne consegue la necessità della costituzione di una garanzia del rischio connesso alla eventuale mancata aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023.

Resta valida, prima della sottoscrizione del contratto, la costituzione della garanzia, denominata "garanzia definitiva" prevista dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 che dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 12 dell'articolo 117 del codice.

Alla garanzia provvisoria e definitiva, ai sensi dell'art.53 comma 4bis del D.Lgs. 36/2023 non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

25. CONTRIBUZIONE AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

In relazione all'importo dell'affidamento il versamento del contributo in favore dell'ANAC da parte dell'operatore economico è pari a **165,00 euro**

26. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno far pervenire, entro il giorno **20/03/2025 alle ore 11:00** attraverso il sistema di e-procurement del CAT Sardegna, la propria offerta telematica composta da:

Premesso che ai sensi dell'art. 101 comma 1 lett.b) ultimo capoverso non sono sanabili tramite il soccorso istruttorio di cui allo stesso articolo, le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

1) **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** – La documentazione amministrativa dovrà essere caricata nella

Busta di qualifica della piattaforma telematica ed è costituita dai seguenti documenti:

1.1) Istanza di partecipazione alla gara d'appalto (redatta preferibilmente in conformità al **Modello 1** reperibile nell'area visibile ai fornitori) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del operatore economico; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata obbligatoriamente, copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nell'istanza di partecipazione alla gara d'appalto dovrà risultare, dalla gara:

- Il nominativo e il ruolo ricoperto dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione;
- la forma di partecipazione alla gara come operatore economico singolo ovvero in forma di costituita/constituenda ATI/RTI/consorzio, con indicazione dei soggetti controllanti e/o controllati

eventualmente esistenti e, per i consorzi (stabili o ordinari), con indicazione di tutte le società consorziate; le ulteriori dichiarazioni richieste dal Modello 1:

- di accettare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 17 comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nel bando, nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto, impegnandosi a rispettarle per tutto quanto in esse contenuto;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sia sull'esecuzione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- di obbligarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- di impegnarsi a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del presente appalto;
- di impegnarsi a rispondere dell'osservanza di quanto previsto al precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati;
- di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influenzare la determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali, e di avere giudicato gli importi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- di impegnarsi ad osservare e ad applicare le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias, approvato con deliberazione di Giunta n. 272 del 21 dicembre 2021, per quanto in essi compatibile. Si impegna inoltre, in caso di aggiudicazione, a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi contenuti nei regolamenti, per quanto in essi compatibile;
- di essere in regola con il divieto, previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, di avere alle proprie dipendenze e/o di avere conferito incarichi professionali o di collaborazione a soggetti che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Iglesias in forza di un rapporto di pubblico impiego e di impegnarsi al rispetto di detto divieto per tutta l'esecuzione del contratto;
- di prendere atto ed accettare che, qualora non sia accertata la copertura finanziaria dell'opera, derivante dalla revoca del finanziamento, la stazione appaltante si riserva di non procedere alla stipula del contratto previsto, senza che questo determini alcun compenso o indennizzo di nessuna natura in caso di mancato affidamento.
- di impegnarsi a popolare il FVOE ai fini di una veloce aggiudicazione dei lavori concedendo l'immediata autorizzazione all'accesso del RUP al fascicolo stesso.

1.2) L'operatore economico deve allegare, la dichiarazione integrativa "Modello 2.1" concernente

dichiarazioni varie, sottoscritta digitalmente, relativa ai sottoelencati soggetti:

- a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- b) tutti i soci e il direttore tecnico/i per le società in nome collettivo;
- c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- d) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- e) dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e da tutti i direttori tecnici, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio.

- f) nel caso si società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- g) Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito ciascuna professionista mandante dovrà presentare la medesima dichiarazione.
- h) Nel caso di associazione o consorzio di concorrenti non ancora costituiti: dichiarazione resa da ogni concorrente attestante, in caso di aggiudicazione, a quale concorrente sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

1.3) L'operatore economico deve allegare, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da redigere sulla base del "Modello 4", concernente la dichiarazione di assenza di conflitti di interessi a carico dei partecipanti sottoscritta digitalmente relativa ai sottoelencati soggetti:

- a. titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- b. tutti i soci e il direttore tecnico/i per le società in nome collettivo;
- c. tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- d. i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- e. dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e da tutti i direttori tecnici, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio nel caso si società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- f. Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito ciascuna professionista mandante dovrà presentare la medesima dichiarazione.
- g. Nel caso di associazione o consorzio di concorrenti non ancora costituiti: dichiarazione resa da ogni concorrente attestante, in caso di aggiudicazione, a quale concorrente sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- h. h) Nel caso di associazione o consorzio di concorrenti non ancora costituiti: dichiarazione resa da ogni concorrente attestante, in caso di aggiudicazione, a quale concorrente sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

1.4) L'operatore economico deve allegare, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da redigere sulla base del "Modello 4.1", concernente la dichiarazione ANTI PANTOUFLAGE sottoscritta digitalmente relativa ai sottoelencati soggetti:

- a. titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- b. tutti i soci e il direttore tecnico/i per le società in nome collettivo;
- c. tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- d. i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- e. dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e da tutti i direttori tecnici, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio.
- f. nel caso si società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50 per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- g. Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito ciascuna professionista mandante dovrà presentare la medesima dichiarazione.
- h. Nel caso di associazione o consorzio di concorrenti non ancora costituiti: dichiarazione resa da ogni concorrente attestante, in caso di aggiudicazione, a quale concorrente sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

1.5) Nel caso di A.T.P. non costituita occorre allegare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da firmare digitalmente e da redigere sulla base del "Modello 5";

1.6) Nel caso di associazioni o consorzi già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

1.7) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'artt. 94 - 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e di idoneità professionale, resa ai sensi del DPR 445/2000 e redatta utilizzando il **DGUE editabile disponibile**

nella piattaforma Sardegna Cat sottoscritto digitalmente.

1.8) Garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023 di cui al precedente punto 6 *(solo se prevista)*;

1.9) Quietanza del versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al precedente punto 7 *(solo se prevista)*;

1.10) Patto d'Integrità - L'operatore economico deve allegare, il Patto d'integrità, sottoscritto digitalmente, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.125 del 09.06.2017, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il Patto, deve essere sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell'operatore economico concorrente. Inoltre, in caso di avvalimento, il Patto, deve essere sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria ed allegato insieme a quello dell'operatore economico concorrente.

1.11) Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità *(obbligatorio per la documentazione non sottoscritta digitalmente)*.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del *servizio/fornitura* che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (sopra, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

N.B. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, sul sito <https://www.sardegnaecat.it/> della piattaforma regionale SardegnaCAT.

2) OFFERTA ECONOMICA – L'offerta economica dovrà essere caricata nella **Busta economica** della piattaforma telematica e andrà formulata nel seguente modo:

- 2.1)** Indicando sulla piattaforma telematica la **percentuale di ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta (al netto dei costi della manodopera e della sicurezza non soggetti a ribasso)** utilizzando il parametro "sconto". Tale ribasso percentuale dovrà coincidere con quello della dichiarazione di offerta economica indicata al successivo punto 2.2. **In caso di difformità prevarrà la percentuale indicata nel modello di offerta economica sottoscritto digitalmente;**
- 2.2)** Caricando il file relativo all'offerta economica, formulata utilizzando preferibilmente il **Modello 6 (dichiarazione offerta)**, nel quale dovrà essere indicato il **prezzo totale** offerto per i lavori in oggetto, la **percentuale di ribasso** offerto nonché l'ammontare degli **oneri di sicurezza da rischio specifico** (c.d. oneri di sicurezza aziendali) e l'**importo del costo della manodopera** previsto per l'appalto da affidarsi.

Tale Modulo offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico.

La mancata indicazione - sul Modello 6 sottoscritto digitalmente - dell'importo del costo della manodopera e/o degli oneri aziendali di sicurezza comporterà l'esclusione dell'offerta (non sanabile con il soccorso istruttorio).

27. PRECISAZIONI

- a) I valori offerti devono essere indicati, al netto dell'IVA, in cifre e là dove richiesto, anche in lettere. In caso
- b) di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta formulata in lettere;
- c) I prezzi offerti devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a tre, in caso contrario si procederà ad arrotondare la quarta cifra decimale all'unità superiore qualora quest'ultima sia pari o superiore a cinque.
- d) La percentuale di ribasso ottenuta dalla trasformazione del prezzo complessivo offerto dovrà essere espressa con un numero di decimali non superiori a tre, in caso contrario si procederà all'arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore qualora quest'ultima sia pari o superiore a cinque.
- e) Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- f) Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla persona che ha sottoscritto l'offerta.
- g) L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta stessa non si proceda all'aggiudicazione dell'appalto.

28. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'apertura delle buste avverrà il giorno **20/03/2025 alle ore 11:15 e successive** a cura del Dirigente competente:

Le sessioni di gara saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma SardegnaCAT

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, si applica l'**inversione procedimentale** e, pertanto, si procederà **all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa inerente all'idoneità dei concorrenti (possessione dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità)** essendo rinviato l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta di Qualifica all'esito dell'esame delle Offerte e alla formazione della graduatoria.

In ragione del mancato adeguamento della Piattaforma telematica allo svolgimento delle operazioni con inversione procedimentale, introdotta dalla L. n. 55 del 2019, si precisa e si rende noto che il Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo, in qualità di responsabile del procedimento di gara, nella prima seduta di gara, procederà e ad effettuare le seguenti operazioni:

- a) apertura della sezione della piattaforma "Busta di qualifica", verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma e a verificare eventuali violazioni del divieto di partecipazione plurima se rilevabile direttamente dall'elenco degli operatori economici ivi presenti in tale fase di avvio;
- b) congelare la sezione della piattaforma "Busta di qualifica" senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le autodichiarazioni e ad assegnare a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso", al solo fine di poter accedere alla sezione busta "Offerta economica".

Le predette ammissioni sono efficaci, pertanto i relativi Offerenti concorrono nelle successive fasi di apertura e esame delle offerte economiche e sono virtuali non costituendo presupposto giuridico valido ai fini dell'eventuale aggiudicazione, in quanto subordinate alle verifiche dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di partecipazione;

- c) apertura ed esame delle offerte economiche ed alle eventuali esclusioni;
- d) individuazione della migliore offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, qualora il numero delle ditte ammesse sia pari o superiore a cinque, attraverso **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata sulla base del calcolo effettuato automaticamente dalla piattaforma SardegnaCAT secondo il Metodo A di cui all'All.II.2 del D.Lgs 36/2023;
- e) individuare l'Offerente «primo in graduatoria» da intendersi come colui che ha presentato la miglior offerta non risultata anomala o primo classificato in senso assoluto se le offerte sono inferiori a cinque e non viene pertanto applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale;
- f) **esame della documentazione amministrativa dell'operatore primo classificato in graduatoria** mediante apertura della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti.
- g) attivare eventualmente, sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, il sub-

procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. n. 36/2023 e disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura;

- h) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- i) rimettere il verbale al R.U.P. per gli eventuali adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.

Qualora dall'accertamento i requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

29. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina

l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente disciplinare.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **5 (cinque)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

30. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA FVOE)

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, ai sensi dell'art. 99, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e della citata Delibera ANAC verrà effettuata sull'operatore economico aggiudicatario attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il sistema FVOE presenti interruzioni o malfunzionamenti.

Nell'ipotesi di verifica di requisiti non disponibili nel sistema FVOE e i cui contenuti non sono detenuti da altre Pubbliche amministrazioni, l'Operatore economico sarà invitato a produrre, i documenti richiesti.

Qualora in fase di verifica del possesso dei requisiti tramite il sistema FVOE, il concorrente miglior offerente risultasse privo di uno dei requisiti di partecipazione la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria (art. 106 c. 6 del D.Lgs.36/2023).

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato all'esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

31. PRECISAZIONI IN ORDINE ALL'OFFERTA TELEMATICA

- ✓ Per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RdO.
- ✓ Il termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche è da intendersi come la "Data limite per la presentazione delle offerte" presente a sistema.
- ✓ In caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, resta esclusa qualsivoglia responsabilità di questa stazione appaltante.
- ✓ Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale di Sardegna CAT segnali il verificarsi di gravi anomalie, l'Ente valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.
- ✓ Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara e l'offerta economica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato.
- ✓ Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale; in particolare, gli operatori economici partecipanti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. E' consigliabile verificarne la corretta apposizione con gli opportuni strumenti messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- ✓ La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell'ambito delle sezioni "Busta di qualifica" e "Busta economica" deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e nel D.Lgs. n.

82/2005 nonché sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto indicato nella presente lettera d'invito; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi.

- ✓ Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

32. ALTRE INFORMAZIONI

Resta chiarito ed inteso che:

- a) La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente documento;
- b) Il contenuto delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla presente procedura potrà essere verificato, in qualunque momento, da parte della Stazione Appaltante;
- c) E' facoltà di questa stazione appaltante inviare comunicazioni agli operatori economici invitati o partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni all'Ente tramite la funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascuno di essi può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". E' onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione Messaggi sarà utilizzata da questa stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara IVI COMPRESE EVENTUALI RICHIESTE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati all'aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale, il Foro competente sarà quello di Cagliari;

Sarà a carico del soggetto affidatario del servizio ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico della stazione appaltante.

Il soggetto affidatario e l'eventuale subcontraente ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari secondo le modalità espresse nel medesimo articolo di legge. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti sia inserita a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, così come previsto all'art. 3, comma 9 della L. 13.08.2010, n. 136.

L'affidamento e l'esecuzione del servizio sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

33. MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali domande di chiarimento sulla procedura potranno pervenire avvalendosi del servizio messaggistica del CAT. Le risposte ai quesiti presentate entro le **ore 11:00 del 18/03/2025** verranno inserite secondo medesimo canale entro le 24 ore antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte; qualora di interesse di tutti i partecipanti verranno inviate a tutti gli invitati entro il termine di scadenza della ricezione delle offerte.

34. INFORMATIVA

L'informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Il Titolare del trattamento è il Comune di Iglesias e i dati sono trattati da personale interno autorizzato o, a norma di

legge, avvalendosi di soggetti terzi specializzati.

Finalità e modalità di trattamento dei dati:

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e sono raccolti, elaborati e conservati dall'ufficio personale del IV Settore Tecnico – Manutentivo del Comune di Iglesias, eventualmente, da soggetti terzi incaricati di supportare il Settore nello svolgimento delle procedure.

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell'accettazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e sarà comunicato, con procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali.

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE.

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di trasparenza. Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per lo svolgimento della procedura in argomento, non saranno comunicati dati senza esplicito consenso da parte dell'interessato.

I destinatari della comunicazione sono: altri uffici del comune; soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.

Nel caso sia necessario conferire all'Amministrazione comunale dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L'Amministrazione comunale non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679:

- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15;
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la limitazione di trattamento (art. 18);
- ottenerne la comunicazione prevista dall'art. 19 sull'obbligo di notifica;
- portabilità dei dati (art.20); opporsi al trattamento (art. 21);
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati personali ha un'unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: (+39) 06.696771 — fax: (+39) 06.69677.3785 — mail: garante@gpdp.it — pec: protocollo@pec.gpdp.it.

35. PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: **TAR Amministrativo Regione Sardegna** – Via Sassari n.17 – 09100 CAGLIARI. La presentazione di ricorsi può essere fatta entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell'atto da impugnare.

Iglesias, li 05/03/2025

Il Dirigente

Ing. Alessandro Mulas